



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2010 (23.06)
(OR. en)**

10787/1/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0088 (NLE)**

REV 1

**UD 175
MA 44
MED 63**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. prop. Com:	9984/10 UD 142 MA 39 MED 42
Oggetto:	Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

1. Il 21 aprile 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto, volta a stabilire la posizione dell'Unione europea in seno al suddetto Consiglio di associazione riguardo alla proroga di tre anni del periodo di transizione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 allegato all'accordo di associazione, e all'adeguamento delle aliquote dei dazi doganali da prelevare.
2. Nella riunione del 2 giugno 2010 il Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali) ha raggiunto un accordo sul testo di questa proposta.¹

¹ FR e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare. Resta inteso che la riserva di FR sarà ritirata prima che la suddetta decisione sia adottata dal Consiglio.

3. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe pertanto:

- confermare l'accordo raggiunto dal Gruppo e
- invitare il Consiglio ad adottare la decisione del Consiglio di cui al doc. 10746/10 UD 168 MA 43 MED 57 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti), con l'astensione della delegazione UK, tra i punti senza discussione di una delle prossime sessioni.
